

Codice A1820C

D.D. 18 settembre 2024, n. 1908

BICB12/2024 - Concessione demaniale breve per taglio piante in area demaniale lungo il Torrente Cervo nel Comune di Vigliano Biellese (BI). Richiedente: ZANELLA MASSIMO



ATTO DD 1908/A1820C/2024

DEL 18/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: BICB12/2024 – Concessione demaniale breve per taglio piante in area demaniale lungo il Torrente Cervo nel Comune di Vigliano Biellese (BI). Richiedente: ZANELLA MASSIMO

Premesso che

- in data 27 giugno 2024, con nota protocollata al n. 31974/A1820C, e successiva integrazione del 2 luglio 2024 al protocollo con n. 32848/A1820C, il Sig. Massimo ZANELLA, residente nel Comune di *omissis* in *omissis*, – CF *omissis*, ha presentato una richiesta di Concessione Breve per l'autorizzazione al taglio piante su pertinenze demaniali del corso d'acqua denominato Torrente Cervo nel comune di Vigliano Biellese (BI);
- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali e la relazione forestale, a firma del tecnico Dott. Andrea Gesiot, nei quali è evidenziata la zona interessata dall'intervento richiesto nonché la relativa documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 35252 del 18 luglio 2024;
- l'avviso di presentazione dell'istanza è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Vigliano Biellese (BI) dal 18 luglio al 2 agosto 2024 con avviso n. 654/2024, senza osservazioni ed opposizioni di sorta come comunicato dal Comune di Vigliano Biellese con nota prot n. 38146/A1800A del 6 agosto 2024;

Considerato che

- l'intervento proposto in progetto prevede un taglio di utilizzazione del robinieto su area demaniale, e che il medesimo è previsto su una superficie di 44000 mq;
- in sede progettuale è stato previsto un prelievo di ca. 2.200 q.li di legname, cui attribuire un valore di macchiatico positivo;
- al fine di mantenere inalterata l'entità del prelievo, quest'ultimo potrà essere leggermente più intenso oltre il limite dei 10 m. dal ciglio di sponda, rispettando comunque il limite minimo di copertura da rilasciare del 10%;
- sulla base delle modalità di contrassegnatura delle piante da rilasciare, si ritiene utile che il

rilascio avvenga per gruppi; potranno essere rilasciate piante singolarmente solo per quelle in cui il rapporto diametro/altezza ne garantisca la stabilità;

- sempre in sede progettuale è stato definito un tasso di conversione pari a 7,5 q.li/mc;
- per quanto indicato sopra, è stato calcolato in sede progettuale un valore di macchiatico pari a 3.080,00 euro;
- in relazione alla tipologia di taglio concedibile, il valore delle piante interessate dall'esecuzione degli interventi è da intendersi pari a 3.080,00 euro;

Preso atto che

- il proponente ha provveduto al pagamento delle spese di istruttoria in data 11 novembre 2023 nella misura di euro 50,00;
- il proponente ha provveduto al pagamento del canone (valore di macchiatico) in data 11 settembre 2024 nella misura di euro 3.080,00;

non sono pervenute osservazioni ed opposizioni di sorta;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il regio decreto n.523/1904;
- la legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- la L.R. n. 4 del 10/02/2009 e s.m.i.;
- il regolamento regionale 8/R/2011;
- il decreto legislativo n.118/2011;
- il D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- il decreto legislativo n. 33/2013;
- la D.G.R. n. 18-2517 del 30/11/2015;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;

determina

di autorizzare il Sig. Massimo ZANELLA, residente nel Comune di *omissis* in *omissis*, – CF *omissis*, ad eseguire gli interventi di taglio piante sul corso d'acqua denominato Torrente Cervo nel comune di Vigliano Biellese (BI) nelle aree individuate negli elaborati progettuali e nelle planimetrie allegate all'istanza citata in premessa, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

1. l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie indicata nella planimetria allegata al progetto e dovrà essere conforme ai medesimi elaborati; eventuali varianti dovranno essere preventivamente autorizzate;
2. nella fascia entro i 10 m. dal ciglio di sponda si effettui un taglio manutentivo con il rilascio di una copertura di chioma almeno pari al 20%, conservando i soggetti più stabili;
3. al fine di mantenere inalterata l'entità del prelievo, quest'ultimo potrà essere leggermente più intenso oltre il limite dei 10 m. dal ciglio di sponda, rispettando comunque il limite minimo di

copertura da rilasciare del 10%;

4. il rilascio dovrà avvenire per gruppi; potranno essere rilasciate piante singolarmente solo per quelle in cui il rapporto diametro/altezza ne garantisca la stabilità;
5. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui; il Sig. Massimo ZANELLA è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare a causa dei lavori effettuati, dagli operai impiegati e dei mezzi d'opera utilizzati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spesa tutti i lavori che si dovessero rendere eventualmente necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
6. l'intervento dovrà essere limitato esclusivamente a quanto espressamente indicato in premessa e nella relazione agronomica allegata all'istanza;
7. le operazioni di taglio dovranno essere eseguite in osservanza alla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e s.m.i. ed al D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. e per quanto non espresso, alle prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
8. durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà avvenire al di fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta e dei residui legnosi, dei rami, dei cimali dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da corsi d'acqua in genere, impluvi, opere di regimazione idraulica, alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia e al di fuori di aree di possibile esondazione così come prescritto dall'art. 33 (Scarti di lavorazione) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. e comunque ad una distanza maggiore di m. 4.00 come ai sensi del R.D. 523/1904;
9. non si potrà alterare in alcun modo la sponda del fiume o le opere presenti su di essa con sradicamenti delle ceppaie o movimento di terreno e tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante in esame dovranno essere ripristinate al termine dei lavori; è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo;
10. al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso il Sig. Massimo ZANELLA dovrà provvedere ad informare questo Ufficio e il Comando Provinciale dei Carabinieri-Forestale di Biella della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione;
11. eventuali vie di esbosco, realizzazioni temporanee funzionali all'esecuzione degli interventi, dovranno avere le caratteristiche di cui all'art. 52 comma c) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
12. si dovrà rispettare quanto indicato all'art. 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
13. dovranno essere rispettate tutte le normative in materia di sicurezza.

La presente autorizzazione ha validità fino di anni 1 (uno) attenendosi comunque a quanto dettato dal D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 recanti norme di attuazione del Regolamento forestale regionale vigente.

Il presente provvedimento costituisce inoltre autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo

demaniale interessato dai lavori.

La presente Autorizzazione è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità;

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di sessanta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le rispettive competenze.

La presente Determinazione di Autorizzazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

I funzionari estensori
Franco De Battistini
Alberto Mugni

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli